

Allegato "D" a Prop
45279/24120

STATUTO

Guardavanti: per il futuro dei bambini - ETS

ART. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "Guardavanti: per il futuro dei bambini -ETS" in seguito chiamata "associazione"

L'associazione non si schiera per nessun partito e nessuna parte politica.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche nonché dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 del D. Lgs. 117 del 2017 l'associazione assume nella propria denominazione l'Indicazione di Ente di Terzo Settore.

L'associazione nasce da un gruppo di persone di varie credenze religiose e non, tra cui quella cristiana, che condividono gli obiettivi dell'associazione e credono nella collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà per la costruzione di un futuro comune.

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Villanterio (PV)

Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

ART. 3 - Scopi e finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e sensibilizzazione per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale da conseguire mediante l'integrazione delle persone e delle culture per una costruttiva convivenza.

L'associazione ha, quindi, come scopo in Italia e all'estero la promozione di uno sviluppo equo e sostenibile, investendo sulle generazioni future per la creazione di nuove opportunità, il tutto attraverso il rispetto delle diversità e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni realtà umana in un clima di comunicazione e compartecipazione.

ART. 4 - Attività dell'associazione

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D, Lgs. 117 del 2017:

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

84 L. 112

- (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende realizzare le proprie finalità:

- elaborando e realizzando progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo sostenibile, preferibilmente con omologhe organizzazioni dei Paesi in cui interviene, contribuendo allo sviluppo di una crescita autonoma;
- svolgendo interventi in ambito igienico-sanitario per garantire un accesso più equo ai servizi essenziali;
- collaborando con imprese sociali;
- sensibilizzando e informando i soci e l'opinione pubblica sui temi citati sopra;
- collaborando con docenti e operatori scolastici per attività di educazione allo sviluppo e all'interculturalità.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.5 - Associati

L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa, e il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche (di seguito chiamati soci) che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata all'assemblea.

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della delibera all'assemblea che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, l'assemblea deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di controllo,

I membri dell'associazione si distinguono in; soci fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo) e soci ordinari (coloro che sono maggiorenni e hanno fatto richiesta di associarsi successivamente alla costituzione).

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto;
- osservare le delibere dell'assemblea degli associati;
- versare la quota annuale.

I soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea convocata per l'approvazione dei documenti di programmazione economica. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione, La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento,

I soci fin dal momento in cui la loro iscrizione viene deliberata dall'assemblea hanno diritto a;

- partecipare all'assemblea;
- votare direttamente o per delega, se maggiorenni;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 di 117/2017, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'assemblea degli associati sia ordinaria sia straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Coloro che ricoprono tali cariche non possono svolgere attività di politica attiva. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto indipendentemente dal valore delle quote associative pagate.

Le persone giuridiche sono rappresentate in assemblea degli associati dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Ogni associato, in sede di assemblea, può delegare un altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione,

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione;
- mancato versamento di una annualità e per delibera del consiglio direttivo;
- decesso;
- esclusione, deliberata dall'assemblea in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie e regolamentari, danni morali o materiali all'associazione o comportamento lesivo del buon nome dell'associazione o dei suoi beneficiari.


Nel caso in cui un socio voglia recedere dall'associazione, deve comunicare per iscritto all'assemblea la propria volontà.

Le esclusioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di appello, da opporsi entro trenta giorni, il socio ha diritto di difendersi davanti all'assemblea dei soci appositamente convocata dallo stesso consiglio direttivo,

Coloro che hanno perso la qualifica di socio per mancato versamento potranno essere riammessi pagando la quota di iscrizione, senza altre formalità.

ART, 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

 L.112

Il patrimonio può essere incrementato con:

- a) quote sociali;
- b) proventi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali;
- c) sponsorizzazioni;
- d) rendite patrimoniali;
- e) avanzi di gestione;
- f) attività diverse, secondarie e strumentali.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 7 - Bilancio

Ogni anno è prevista la redazione di un bilancio, e l'associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di Legge. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di aprile successivo, verranno predisposti dal consiglio direttivo di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dai rendiconti gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 8 - Organi dell'associazione

L'associazione ha vari organi ed elegge al proprio interno diverse cariche sociali a titolo esecutivo gli organi sono

- * l'assemblea dei soci;
- * il consiglio direttivo;
- * il presidente; il vice presidente ed il segretario.

L'assemblea dei soci, laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione nomina i seguenti organi di controllo e garanzia:

- organo di controllo;
- il revisore legale dei conti.

Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e ordinari dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto secondo le regole indicate all'art. 5 del presente statuto.

Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

L'assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'associazione.

L'assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci.

L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso organo di controllo e collegio dei garanti;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) elegge ad ogni riunione il proprio presidente e il segretario;
- i) decide degli indirizzi e delle direttive generali riguardanti le attività e lo sviluppo dell'associazione;
- j) approva, laddove ciò sia previsto per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- k) ratifica l'ammissione di un nuovo socio, dopo averne ricevuto presentazione da parte di un altro socio;
- l) delibera dell'esclusione o radiazione di un socio;
- m) approva i propri verbali di riunione;
- n) prende tutte le altre decisioni necessarie su proposta dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) su eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante comunicazione scritta e almeno 15 giorni prima della riunione. L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci.

L'assemblea straordinaria può essere convocata:

- dal presidente;
- dal consiglio direttivo;
- dal presidente su richiesta di almeno il 10% dei soci.

L'assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, intervenire nella discussione in tempo reale, trasmettere e ricevere documenti. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. Nelle successive convocazioni le assemblee non richiedono un numero minimo di votanti.

L'assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente dell'assemblea.

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, inserito nei libri dei verbali dell'assemblea a disposizione dei soci presso la sede centrale e pubblicato sul sito internet.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo, composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di nove. I membri sono eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio direttivo ha facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione dell'associazione, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

È compito del consiglio direttivo:

- convocare l'assemblea ordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dai rendiconti gestionali e dalla relazione di missione, ovvero dai

L. 112

rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;

- predisporre eventualmente il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed infine documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- deliberare l'assunzione di personale.
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il consiglio direttivo può eleggere tra i suoi membri un vice-presidente, un tesoriere e un segretario, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge,

il consiglio direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima della riunione (tre giorni in caso di urgenza) dal presidente o da un terzo dei consiglieri che ne fanno richiesta scritta al presidente.

Il consiglio si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione e almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sull'approvazione della bozza dei bilanci e convocare l'assemblea ordinaria.

Le riunioni del consiglio direttivo possono essere realizzate anche tramite mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, intervenire nella discussione in tempo reale, trasmettere e ricevere documenti.

Il consiglio direttivo delibera validamente quando vi partecipano, in proprio almeno la maggioranza dei suoi membri, e le decisioni vengono approvate con voto a maggioranza. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che si svolgono a voto segreto.

il consiglio direttivo può essere revocato totalmente o parzialmente previa delibera da parte dell'assemblea dei soci con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Delle delibere assembleari deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, inserito nel libro dei verbali del consiglio direttivo a disposizione dei soci e dei responsabili operativi presso la sede centrale.

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea. Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

ART 11 - Presidente

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni ed è rieleggibile. Il presidente, o in sua assenza il vice-presidente (o un socio nominato dal consiglio direttivo):

- rappresenta l'associazione verso l'esterno;
- ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- cura [‘esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio;
- convoca e presiede il consiglio direttivo concordando l'Ordine del Giorno con il segretario.
- il presidente svolge la sua attività gratuitamente.

ART. 12 - Segretario

Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di tre anni rinnovabili. Il segretario assiste il presidente nelle Assemblee e cura, nell'ambito delle mansioni determinate dal consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

ART. 13 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs, 117/2017.

ART 14 - Revisore legale dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 15 - Revisione dello statuto

È prevista la possibilità di rivedere i contenuti del presente Statuto, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, con voto a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

ART. 16 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente,

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d,Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - Varie ed eventuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e nel Regolamento interno dell'associazione,

eventualmente redatto dal consiglio direttivo, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs, 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.L) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Luca Lorenzi

L.11 7.112 utp

